

Delibera n° 1293

Estratto del processo verbale della seduta del
20 agosto 2021

oggetto:

DL 226/2005, CAPO III - MODIFICA DELLE DIRETTIVE TECNICHE IN TEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). STANDARD REGIONALI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORMATIVI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2017 n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;

Visto l’articolo 38 di tale legge ove è previsto che sino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti dalla legge medesima continua ad applicarsi, tra l’altro, il Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005 rubricato “Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche”;

Vista la deliberazione giunta n. 1454 del 23 agosto 2013 che - per le motivazioni ivi indicate e qui in toto richiamate - ha disposto il recepimento del Capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che definisce le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e, nello specifico, disciplina i percorsi di istruzione e formazione professionale, ivi compresi i requisiti essenziali che devono essere posseduti dagli enti formativi che si candidano a gestire i percorsi di leFP;

Preso atto che nella medesima occasione la Giunta regionale ha approvato la bozza di Direttive tecniche ad essa allegata ove sono declinati i requisiti di accreditamento di cui al citato Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e le modalità di dimostrazione e di accertamento di tali requisiti, nonché le correlate procedure di accreditamento, sia ai fini del primo accreditamento degli enti che del suo mantenimento e che tali Direttive tecniche sono state adottate con decreto n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013;

Vista la deliberazione giunta n. 1834 del 4 ottobre 2013 che - per le motivazioni ivi indicate e qui in toto richiamate - ha disposto alcune modifiche delle succitate Direttive tecniche, ulteriormente modificate, per meri errori materiali e quindi ai sensi dell’articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 con decreto n. 0054/LAVFOR/FP del 20 gennaio 2014 e successivamente ancora con decreto n. 3040/LAVFORU dd. 24 luglio 2015;

Vista da ultimo la deliberazione giunta n. 468 del 22 marzo 2019 che, per le ragioni ivi indicate e qui in toto richiamate, approva una Direttiva tecnica di modifica delle citate Direttive tecniche e di modifica, altresì, della Tabella E alle stesse allegata;

Visto il correlato decreto n. 3153/LAVFORU dd 27 marzo 2019 del Direttore centrale competente in materia di formazione professionale che adotta le succitate Direttive di modifica;

Tenuto conto:

- che l’articolo 16bis delle vigenti Direttive tecniche recante “ulteriori regime transitorio relativo ai docenti”, prevede che tale regime transitorio cessa col 31 agosto 2021 e non trova quindi più applicazione a decorrere dall’anno formativo 2021/2022;
- gli enti formativi hanno rappresentato importanti difficoltà nel reperire i docenti di sostegno, quelli per l’insegnamento delle competenze di base e quelli per l’insegnamento delle competenze tecnico professionali, in possesso dei requisiti a regime attualmente previsti dagli articoli 7, 8 e 9 delle vigenti Direttive tecniche;
- vi è la necessità di superare in modo stabile e definitivo il regime transitorio previsto dalle citate Direttive tecniche, definendo in modo permanente e strutturale una disciplina a regime che, da un lato metta a disposizione degli enti una rosa di plurime possibilità di individuare i docenti, anche allo scopo di non compromettere la regolare erogazione del servizio formativo, e dall’altro garantisca al contempo l’utenza in ordine ad adeguati livelli di formazione e competenze del corpo docente nel suo complesso;

- è necessario aggiornare nel corpus delle Direttive tecniche, taluni richiami normativi per renderli coerenti alle disposizioni normative sopravvenute e attualmente vigenti in materia di leFP;
- è opportuno disciplinare in modo strutturale nel corpus delle Direttive tecniche il regime dei controlli;

Ravvisata quindi la necessità di apportare le coerenti e conseguenti modifiche, come declinate nel documento denominato "Direttive di modifica delle Direttive in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.", allegato sub 1 al presente decreto, di cui è parte integrante;

Ritenuto, altresì:

- di modificare la tabella A, parte integrante delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013, riferita all'individuazione delle lauree e titoli equipollenti utili per l'insegnamento nelle competenze di base e delle attività fisiche e motorie, allo scopo di adeguare tali titoli a quelli richiesti per gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, per l'insegnamento delle corrispondenti competenze;
- di modificare la tabella B, parte integrante delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013, riferita all'individuazione delle abilitazioni e lauree e titoli equipollenti utili per l'insegnamento nelle competenze tecnico professionali, allo scopo di adeguare tali titoli a quelli richiesti per gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, per l'insegnamento delle corrispondenti competenze;
- di sostituire la tabella C, parte integrante delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013, con la tabella C allegata alle Direttive di modifica in questione, in coerenza con le modifiche in questa sede autorizzate agli articoli 7 (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti), 8 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base), 9 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) e all'articolo 10 (obblighi relativi ai docenti) delle novellate Direttive tecniche;
- di modificare la tabella E, parte integrante delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013, in coerenza con le modifiche in questa sede autorizzate all'articolo 10 (obblighi relativi ai docenti) delle novellate Direttive tecniche;
- di inserire, dopo la tabella E delle novellate Direttive tecniche la tabella F, parte integrante delle Direttive stesse, recante il sistema di controlli campionari di cui al novellato articolo 13, comma 4 (mantenimento dell'accreditamento);
- di inserire dopo la tabella F, allegata alle novellate Direttive tecniche le tabelle 1, 2 e 3, parti integranti delle Direttive medesime, recanti il dettaglio della disciplina inerente la corretta individuazione rispettivamente dei docenti di sostegno di cui all'articolo 7 (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti), dei docenti per le competenze di base di cui all'articolo 8 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base) e dei docenti per le competenze tecnico professionali di cui all'articolo 9 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali), delle novellate Direttive tecniche;

Ritenuto che le suddette modifiche non influiscono né sul corretto e compiuto recepimento del citato Capo III del Decreto legislativo 226/2005, né sulla coerenza delle previsioni complessive delle menzionate Direttive tecniche;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27

agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

la Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1 – Per quanto esposto in parte motiva, sono approvate le Direttive tecniche allegate quali parti integranti alla presente deliberazione che modificano le Direttive tecniche approvate con deliberazione giuntale n. 1454/2013, e succ. modif. ed integraz., ed adottate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013, le quali disciplinano i requisiti di accreditamento degli enti formativi che si candidano a realizzare nel Friuli Venezia Giulia i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e declinano le modalità di dimostrazione e di accertamento di tali requisiti, nonché le correlate procedure di accreditamento, sia ai fini del primo accreditamento degli enti che del suo mantenimento. L'adozione delle Direttive tecniche di modifica è demandata al Direttore centrale competente con l'emanazione di un apposito decreto.

2 - Il Decreto direttoriale di cui al punto 1 di adozione delle citate Direttive tecniche di modifica sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE